



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MASINI, RONZULLI, BARBONI, BERARDI,
CALIGIURI, FERRO, GALLONE, LONARDO, MALLEGNI, PAPTAEU,
PEROSINO, RIZZOTTI e SERAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2020

Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico

ONOREVOLI SENATORI – La situazione che il nostro Paese ha dovuto affrontare a seguito dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19) che ha colpito tutto il mondo, ha imposto una serie di riflessioni profonde sul come gestire le relazioni sociali e le conseguenze che cause esogene e imprevedibili possono avere sulle stesse.

Una delle realtà maggiormente colpite dall'isolamento forzato a cui tutti siamo stati sottoposti e dalla rottura di legami sociali più o meno stabili, è sicuramente quella di bambini e ragazzi in età scolastica.

La rivista scientifica inglese *The Lancet* ha pubblicato un articolo sulle conseguenze psicologiche legate all'isolamento. L'analisi indica che la durata dell'isolamento è un fattore di stress: una durata superiore a dieci giorni è predittiva di sintomi post-traumatici, comportamenti di chiusura e rabbia. Soprattutto lo stress non si ferma dopo la fine dell'isolamento.

Per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza vengono riscontrati ed elencati i seguenti disagi: pianto eccessivo o irritabilità nei bambini piccoli; il riprendere a « fare la pipì nel letto »; troppa preoccupazione o tristezza; irritabilità e impulsività negli adolescenti; difficoltà di attenzione e concentrazione; l'evitare attività che prima li soddisfacevano; mal di testa inspiegabile o dolore al corpo; uso di alcol, tabacco o altre droghe (adolescenti); video dipendenza (*internet & game addiction disorder*).

I 24 studi riassunti da *The Lancet* identificano una serie di misure da attuare per limitare gli effetti di questi vari fattori di stress. Questi includono la creazione di servizi di supporto per aiutare le persone con ansia e depressione.

È evidente come questa realtà, speriamo unica nel suo genere, porti alla luce un'esi-

genza sempre più pressante. La presenza dello psicologo nella scuola italiana, infatti, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile. Le scuole hanno la possibilità di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie su delibera degli organi collegiali, con il contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o attraverso l'impiego del fondo d'istituto, ma è, appunto, una possibilità, una scelta.

L'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato dell'ormai necessaria figura dello psicologo scolastico.

Se è vero che in molte realtà scolastiche, in questi anni, si sono sviluppate esperienze molto produttive costituite da centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, è altrettanto vero che l'emergenza sanitaria che ci ha travolti e che ha inesorabilmente modificato il nostro modo di interagire, necessita di una scelta più coraggiosa e più strutturata.

Lo psicologo scolastico deve essere visto come una figura « ponte » tra scuola e famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, docenti e alunni, che sia in grado di riconoscere un disagio o potenziali patologie, un supporto al contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ma anche un rivelatore di attitudini, interessi, stili cognitivi e soprattutto un punto di riferimento per l'adolescente. Una presenza non tanto e non solo in contesti emergenziali, ma continua, quotidiana, parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

L'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-

denza), come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, va dunque perseguita, ottimizzata e attualizzata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali e adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa.

Il presente disegno di legge è volto, dunque, sulla scorta della necessità di interve-

nire in tempi rapidi per consentire una migliore ripresa dell'anno scolastico, a ricavare dalla tragica pandemia da COVID-19 un'opportunità per regolamentare e rendere stabile nelle reti di scuole associate di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico, senza tuttavia sovrapporsi ad esperienze innovative già in atto in diverse scuole italiane, rispetto alle quali il disegno di legge non si pone in una logica concorrenziale, bensì sinergica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura dello psicologo scolastico)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico al fine di facilitare il rientro nelle scuole dopo la chiusura delle stesse conseguente all'adozione delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono, dispersione scolastica, bullismo e disagio giovanile.

Art. 2.

(Modalità operative)

1. Lo psicologo scolastico opera alle dirette dipendenze del dirigente scolastico e, su richiesta di questi, formula pareri e suggerimenti scritti su tutte le aree di intervento di cui all'articolo 3. Su richiesta dei consigli di classe, il dirigente scolastico dispone la partecipazione dello psicologo alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne la qualità.

2. Lo psicologo scolastico, a seguito delle osservazioni effettuate durante le lezioni, ne riporta gli esiti al dirigente e fornisce, ai consigli di classe e al collegio dei docenti, ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni.

3. Lo psicologo scolastico, su indicazione del dirigente scolastico, convoca i genitori, organizza colloqui con le famiglie e con ogni altro soggetto che ritenga rilevante per lo sviluppo dell'alunno.

4. Lo psicologo scolastico può accedere a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

(Aree di intervento)

1. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

a) supporto nell'inserimento, o reinserimento a seguito di periodi di lontananza, dell'alunno all'interno del sistema scolastico;

b) sostegno alla costruzione della personalità degli alunni e allo sviluppo delle competenze di vita;

c) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

d) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

e) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

f) supporto e formazione nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il supporto alla genitorialità;

i) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

Art. 4.

(Rapporto di lavoro dello psicologo scolastico)

1. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neoimpresso in ruolo e può essere incrementata solo a seguito di rinnovo contrattuale.

Art. 5.

(Titoli d'accesso)

1. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

Art. 6.

(Reclutamento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e l'istituzione del servizio di psicologia scolastica presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00